Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 6829
del 01/12/2014

Oggetto: Reg CE 1308/2013 – OCM vino - Misura Promozione vini nei mercati dei paesi terzi – Bando per l'annualità 2014-2015 - Rigetto ricorso gerarchico – xxxxxx xxxxx x xxxx xxx - CUAA xxxxxxxxxxx - Domanda prot. n. 56436/01.07.2014.

Il Direttore Generale

VISTO

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna";

- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con DGR n. 45/31 del 21/12/2010;

- la L.R. n. 14/15.05.1995, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti regionali;

- il DPGR n. 77/08.07.2014, Nomina del direttore generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, dott. Gianni Ibba;

- il bando per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti, per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l'annualità 2014-2015, approvato con determinazione n. 11700/464 del 28.05.2014, del Servizio Produzioni dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

PREMESSO

- che, con domanda ns. prot. n. 56436/01.07.2014, presentata all'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive, l'impresa xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx in seguito xxxxx x xxxxx xxx, con sede in Alghero, CUAA xxxxxxxxxxx, ha chiesto il finanziamento previsto dal bando in oggetto;

- che con determinazione n. 3637/15.07.2014 dell'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive, è stata approvata la graduatoria regionale dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi, nel quale elenco è compresa xxxxx x xxxxx xxxx.;

- che, con nota prot. 66996/17.07.2014, l'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive ha trasmesso la determinazione sopracitata, n. 3637/15.07.2014, indicando i seguenti motivi di non ammissione della domanda, formulati dal Comitato di valutazione dei progetti:
  A) per i paesi Svizzera e USA, il progetto non contiene il calendario delle singole azioni e le località dove si realizzeranno, come previsto dal DM 4123/2010 art. 8 co. 1 lett. d);
  B) per i paesi Svizzera e USA, il progetto non contiene l'elenco dei prodotti DOP e IGP, come previsto dal DM 4123/2010 art. 8 co. 1 lett. d);
  C) agli atti dell'ufficio risulta un progetto analogo presentato e ammesso per l'annualità 2013-2014 ed è pertanto non veritiera la dichiarazione dell'amministratore delegato che il progetto non contiene azioni finanziate nella precedente programmazione;
  A) e B) in base al bando e alla normativa richiamata non sono ammesse integrazioni alla documentazione essenziale presentata;

- che con nota, ns. prot. 72360/04.08.2014, xxxxx x xxxx xxx ha presentato ricorso gerarchico contestando i motivi di non ammissione:

A) per la Svizzera, le attività Tasting format e Promozione su punti vendita on e off trade, indicano gli indirizzi dei diversi luoghi; invece le attività di Media e advertising nonché di Materiale promozionale e merchandising non richiedono l'indicazione di un luogo; per gli USA la maggior parte della spesa è rappresentata da attività di Media e advertising; in ogni caso il contratto che sarà stipulato con AGEA prevede l'obbligo di presentare ogni sei mesi un calendario provvisorio che, eventualmente, deve essere aggiornato con quindici giorni d'anticipo rispetto alle date modificate;

B) i vini oggetto di promozione sono adeguatamente identificati, il punto 4.2 della domanda richiama il bando che prevede solo i vini sardi DOC, IGT e quelli con indicazione della varietà e la xxxxx x xxxx da molti anni produce solo vini DOC e IGT;

A) e B) progetti analoghi sono stati presentati da xxxxx x xxxxx e dalla società controllante xxxxxxx xxx, alla regione Sardegna ed ad altre regioni, senza che i progetti fossero esclusi ma al più integrati; l'esclusione di integrazioni alla documentazione essenziale implicitamente consente integrazioni di documentazione non essenziale; il bando cap. 12, richiamando il DM 36326/2014, prevede l'esclusione del progetto mancante di documentazione finanziaria, amministrativa e tecnica avente carattere essenziale; il bando cap. 14 prevede che può essere richiesta documentazione integrativa "anche a dimostrazione dei costi delle azioni" come previsto dal DM 4123/2010 art. 9; la L. 241/1990 art. 6 consente l'integrazione, c.d. soccorso istruttorio, quando non si tratti di dichiarazioni del tutto omesse, in forza dei principi di proporzionalità e favor partecipationis; l'indicazione di date e luoghi non è da considerarsi essenziale;

C) la dichiarazione che il progetto presentato non contiene azioni finanziate nella precedente programmazione è veritiera; il progetto 2013 non è articolato con le stesse azioni da svolgersi negli stessi paesi; alcune azioni sono comuni ma quelle del progetto 2014 sono nuove "in termini di realizzazione" e non finanziate in precedenza; il programma 2014 prevede nuovi materiali, nuove attività di marketing, nuove promozioni e nuovi tasting;

CONSIDERATO

1) che, riguardo ai **motivi di ricorso A**, il bando cap. 12 prevede che con la busta n. 2 sia presentata la proposta tecnica ossia la documentazione tecnica/domanda di partecipazione prevista dal DM 36326/09.05.2014 art. 5 co. 1 lett B, redatta secondo il modello A, allegato allo stesso DM e modificato con DM 41292/23.05.2014; tale modello è dettagliato con Note esplicative che chiariscono come deve essere descritto il progetto e prevedono (pag. 3-4) "una chiara descrizione della composizione dei vari costi" e un calendario, ossia le date delle varie attività, indicando "i luoghi, la città o eccezionalmente la regione", prevedendo, anche, l'esempio che l'indicazione Stati Uniti non è sufficientemente precisa; mentre per le azioni nei media è stabilito debba essere allegato un piano provvisorio; lo stesso DM 36326/2014 art. 5, in fine, stabilisce che "le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione oppure corredate da documentazione non conforme o incompleta, saranno escluse"; la stessa frase compare nel bando; la disposizione è ribadita dallo stesso DM 36326/2014 art. 6 che prevede che l'autorità che valuta il progetto deve verificare la presenza, a pena di esclusione del progetto (parole scritte in grassetto nel testo normativo) dei requisiti richiesti dal DM 4123/2010 art. 8, tra i quali quelli alla lett. d) ossia: il calendario dettagliato e la/le località; per le azioni tramite media: testata, emittente e sito; per gli incontri in azienda: i soggetti coinvolti, il calendario degli incontri e gli elementi oggettivi che misurino l'efficacia di tale azione;

2) che le norme sopra richiamate non sono state rispettate: per la Svizzera sono indicati luoghi e indirizzi delle attività ma non le date; per gli USA azione Tasting format (€ 23.851,00) e azione Incoming (€ 12.592.50) non sono indicate né le date né i luoghi; per il Canada, regione Ontario, monopolio di stato LCBO (Liquor control board Ontario), azione Tasting format, sono indicate date e luoghi mentre per l'azione Promozione punti vendita on e off trade, le date indicate sono relative alla precedente annualità 2013-2014 e i punti vendita sono indicati solo con dei codici, forse del LCBO; sempre per il Canada, monopolio di stato SAQ (Societes des alcools du Quebec) la regione non è indicata, si presume quella del Quebec, sono indicate delle date ma non i luoghi, in una tabella di bilancio complessivamente poco chiara, scritta in inglese con l'utilizzo di codici, senza una legenda; per l'azione Media e advertising, prevista in USA e Svizzera, sono indicate le riviste ma non è stato allegato il piano provvisorio; per l'azione Pubbliche relazioni, prevista in Usa e Canada, sono indicate date e luoghi per il secondo paese, nulla per il primo; nel riepilogo dei dati identificativi del progetto (redatto in base a DM 41292/2014 all.F) figurano paesi

destinatari Giappone, Russia, Cina, Sud America, ma nel dettaglio delle azioni sono indicati Canada, Svizzera, USA;

3) che, **in conclusione, i motivi di ricorso, indicati con la lett. A**, non possono essere accolti; il fatto, che in un paese sia prevalente l'attività di Media e advertising, non esclude il calendario per le azioni che lo richiedono, peraltro, anche per l'attività citata era necessario presentare un piano provvisorio; la norma (DM 41292/23.05.2014 all.C, contratto tipo, art. 4 co. 4) che prevede, nel contratto con AGEA, l'obbligo, sanzionato, di presentare, all'inizio di ogni semestre, un ulteriore calendario provvisorio, è una norma che si riferisce ad una fase successiva della procedura; invece, le norme sopra citate disciplinano come deve essere redatto il progetto, affinché il comitato di valutazione possa fare tutte le considerazioni opportune, per decidere l'ammissibilità a finanziamento, prima della redazione del contratto; in ogni caso, al citato contratto deve essere allegato il progetto (proposta), approvato dal comitato di valutazione (vedi contratto tipo all. I); in generale, si evidenzia che il calendario dettagliato con date e località è essenziale per imputare le azioni all'annualità 2014-2015 e per valutare il progetto in relazione a dove e quante volte le stesse attività saranno ripetute nel corso dell'anno;

4) che, **riguardo ai motivi di ricorso B***,* il bando cap. 7 stabilisce che la promozione riguarda le categorie dei vini DOP*,* IGP e i vini con indicazione della varietà di uva; il DM 4123/02.07.2010 art. 8 lett.a) stabilisce che nel progetto devono essere indicati i "prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con indicazione della varietà"; lo stesso art. 8 alla lett. b) impone la descrizione dettagliata delle azioni "in relazione ai prodotti"; il DM 41292/23.05.2014 all. A disciplina il modulo di domanda dove il punto 3.2 è intitolato "prodotti coinvolti";

5) che le norme sopra richiamate non sono state rispettate perché nella domanda presentata da xxxxx x xxxxx xxx, redatta secondo il vecchio modello, al punto 4.2, corrispondente al 3.2 del nuovo modello, i prodotti non sono elencati, solo è scritto, genericamente, che i prodotti "rientrano in quelli di cui al punto 7 del bando"; nella descrizione della strategia (pag. 14) si fa riferimento a nuovi prodotti senza specificarli; nella descrizione delle varie azioni non è espressa alcuna relazione con i particolari prodotti coinvolti; nella tabella di bilancio per gli USA, nessun vino è indicato; nella tabella di bilancio per il Canada sono indicati, per LCBO Ontario, due vini, Cannonau riserva e Barbaresco, senza indicazione della categoria e dell'origine, mentre per SAQ Quebec sono indicati Cannonau e imprecisate "specialities"; nella tabella di bilancio per la Svizzera, solo nel prospetto relativo al materiale pubblicitario, sono indicati diversi vini ma senza indicazione della categoria;

6) che, **in conclusione, i motivi di ricorso, indicati con la lett. B,** non possono essere accolti perché il fatto che xxxxx x xxxxx xxx produca solo vini DOC e IGT, non solo richiede, comunque, che per ciascun vino sia specificata l'una o l'altra categoria ma, soprattutto, non esime il richiedente dall'obbligo di elencare, nella domanda punto 3.2, i prodotti oggetto della promozione e di descrivere le azioni in relazione ai prodotti coinvolti; la finalità della misura in oggetto è proprio la promozione di vini e l'indicazione dei numero dei vini e dei tipi, uguali o diversi, rispetto a precedenti progetti finanziati, fornisce importanti elementi di valutazione del progetto da ammettere a finanziamento;

7) che **i motivi di ricorso, comuni, per le lett. A e B** non possono essere accolti; il fatto che altri progetti di xxxxx x xxxxx e di xxxxxxx, presentati in Sardegna o altre regioni, siano stati accolti dopo integrazioni, non è rilevante sia perché non è chiaro di quali altre norme e procedure si tratti, sia perché il comitato, di valutazione delle domande per il bando in oggetto, era vincolato solo all'osservanza dello stesso bando e delle norme richiamate; tale bando e tali norme, si è già visto al punto 1 dei presenti motivi, non prevedono integrazioni: "le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione oppure corredate da documentazione non conforme o incompleta, saranno escluse"; il DM 36326/2014 art. 5, stabilendo le regole per la documentazione da presentare, individua i requisiti di conformità e completezza, senza lasciare molto spazio a distinzioni tra documentazione essenziale e non essenziale; il bando cap. 14 prevede integrazioni solo per la valutazione dei costi, infatti, dispone che il comitato si avvale dei costi standard di mercato e "al fine della corretta valutazione può richiedere documentazione integrativa" ossia la

"dettagliata documentazione in merito ai preventivi", prevista dal DM 36326/9.5.14 art. 6 co. 4; si ritiene che le citate disposizioni speciali del bando prevalgano su quelle generali della L. 241/1990 art. 6 lett b che, comunque, consente la regolarizzazione più che l'integrazione dell'istanza (CdS sent. 1778/2011); il progetto è lacunoso in diversi punti sopra illustrati ed è la ripetuta assenza o incompletezza dei dati, relativi a prodotti, luoghi e date, che ostacola la semplice regolarizzazione e rende il progetto non ammissibile;

8) che **riguardo ai motivi di ricorso C**, il bando cap. 12, ripetendo il DM 36326/09.05.2014 art. 2, impone che, a pena di esclusione, deve essere presentata una dichiarazione, stabilendo, per la stessa, due formule alternative: a) il progetto non contiene azioni che hanno beneficiato di contributo nella precedente programmazione; b) il progetto contiene azioni che hanno già beneficiato di contributo come indicate in un elenco allegato, con dati specifici per il materiale grafico, audio e visivo (es. brochure); il DM 36326/09.05.2014 art. 14 e il bando cap. 18 prevedono in modo espresso che il progetto possa essere quello di rinnovo di un precedente ma legano questa possibilità ad un relazione, con dati specifici sull'esito positivo del primo progetto (es. numero di contratti stipulati dopo gli eventi finanziati, valore e volume dell'export del prodotto oggetto di promozione);

9) che le norme sopra richiamate sono state rispettate, in parte; infatti, xxxxx x xxxxx xxx si è limitata a dichiarare che il progetto non contiene azioni finanziate in precedenza;

10) che, **in conclusione, i motivi di ricorso indicati con la lett. C**, riguardo alla veridicità della dichiarazione, possono essere accolti; visto che il bando ammette il progetto di rinnovo, la dichiarazione che il progetto 2014 non contiene azioni già finanziate nel 2013 può essere considerata veritiera perché, nonostante i paesi terzi siano gli stessi e la gran parte delle azioni siano le stesse o "comuni", come scrive la stessa xxxxx x xxxxx, tali azioni, comunque, sono diverse sotto il profilo della realizzazione, le une realizzate e finanziate nel 2013, le altre ancora da realizzare e finanziare nel 2014; pertanto, risulta esclusa la sovrapposizione dei finanziamenti, assicurando il rispetto del principio comunitario; tale accoglimento dei motivi di ricorso mette, però, in luce un'altra lacuna del progetto; infatti, pur se la domanda 2014 è stata presentata nel mese di giugno, quando ancora non era conclusa la realizzazione del progetto precedente, xxxxx x xxxxx avrebbe dovuto illustrare gli esiti positivi già disponibili, al fine di giustificare il rinnovo di azioni negli stessi paesi, con un dettaglio particolare per il materiale pubblicitario;

DETERMINA

1) di accogliere parzialmente il ricorso gerarchico, presentato da xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, con sede in Alghero, CUAA xxxxxxxxxxx, contro la determinazione n. 3637/15.07.2014 dell'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive, di non ammissibilità della domanda prot. n. 56436/01.07.2014, per la misura Promozione vini nei mercati dei paesi terzi, e precisamente solo per il motivo di ricorso che consente di valutare veritiera la dichiarazione che il progetto non contiene azioni che hanno beneficiato di contributo nella precedente programmazione;
2) di rigettare il ricorso gerarchico per tutti gli altri motivi;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive per procedere alla comunicazione al ricorrente;
4) di informare che contro la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
5) di pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione "atti", esclusa la pubblicazione sull'albo pretorio.

Il direttore generale
Gianni Ibba

Supportoattivitàdg/I. M.